



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGE:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1225/2021
Circolare n. 80/2021

Roma, 8 ottobre 2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: scadenza adempimenti ECM (spostamento e recupero crediti) al 31 dicembre 2021.

Gentili Presidenti,

la Commissione nazionale per la formazione continua, nelle delibere del 10 giugno 2020 e del 4 febbraio 2021, ha indicato il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per regolarizzare il fabbisogno formativo ECM dei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Come stabilito al par. 3.7 del "[Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#)", è stato consentito di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31 dicembre 2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, accedendo con le proprie credenziali all'[area riservata del portale CoGeAPS](#), oppure attraverso l'App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare, mediante SPID.

Riassumendo:

Triennio 2014-2016	Triennio 2017-2019
<u>Spostamento</u> dei crediti recuperati entro il 31 dicembre 2019	<u>Recupero e spostamento</u> dei crediti acquisiti entro il 31 dicembre 2021

È inoltre opportuno evidenziare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale al par. 1.1., punti 1 e 2, nello specifico:

- una riduzione di 30 crediti dell'obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- una riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo 2020-2022 per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.

Riguardo alla possibilità dello spostamento dei crediti, si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di CoGeAPS, potranno essere utilizzati solo i crediti acquisiti **in eccedenza**.

Cordiali saluti.

**Il Componente del Comitato centrale
delegato alla formazione continua**

Vincenzo Braun

La Presidente
Teresa Calandra